

## Jobs Act autonomi: deduzione integrale per le spese di vitto e alloggio

*Federico Lozzi - Dottore commercialista in Torino e Milano*

Deduzione integrale dal reddito di lavoro autonomo delle spese di vitto e alloggio, in luogo dei precedenti limiti di deducibilità forfetaria: è una delle misure fiscali previste nel Jobs Act del lavoro autonomo, approvato in via definitiva dal Senato in terza lettura. Le condizioni richieste per il riconoscimento della deduzione integrale sono il sostenimento delle stesse in capo al precettore di reddito di lavoro autonomo per l'esecuzione dell'incarico conferito, e l'addebito analitico delle spese di "vitto e alloggio" in capo al committente. Nessuna modifica per le spese di rappresentanza, che restano deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

L'art. 8 del **Jobs Act autonomi** ("Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato") propone alcune importanti modifiche al regime di **determinazione del reddito di lavoro autonomo**. È, infatti, prevista la **soppressione dei limiti di deducibilità forfetaria** delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, stabiliti nella misura del 75% del loro ammontare e per un importo massimo del 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le **condizioni** richieste per il riconoscimento della **deduzione integrale** sono:

- il sostenimento delle stesse in capo al precettore di reddito di lavoro autonomo per l'esecuzione dell'incarico conferito;
- l'addebito analitico delle spese di vitto e alloggio in capo al committente.

La modifica rappresenta una novità di sicuro rilievo, atteso che segna un cambiamento risolutivo, soprattutto in termini di equità, rispetto ad un'impostazione, peraltro costantemente suffragata dall'Amministrazione finanziaria, secondo la quale qualsiasi importo percepito dal lavoratore autonomo doveva considerarsi automaticamente attratto nella sfera del reddito di lavoro autonomo e, quindi, soggetto a imposizione, a ritenute fiscali e previdenziali.

Il comma 5 dell'art. 54 TUIR, nella versione antecedente alla modifica in commento, si presentava come disposizione chiaramente "squilibrata" a favore dell'Erario, atteso che le spese di vitto e alloggio partecipavano, per l'intero importo addebitato al committente, alla formazione della massa imponibile del lavoratore autonomo e, solo parzialmente, secondo i limiti previsti nel comma 1 dell'art. 54 TUIR, costituivano oneri deducibili. E', peraltro, da osservare che i suddetti limiti di deducibilità si sarebbero potuti assumere quale equa limitazione (forfettizzata), atteso che si tratta di costi che possono prestarsi a qualche "deriva" in termini di stretta **inerenza all'esercizio dell'attività professionale** (si pensi ad esempio ad alcuni congressi con connotati più turistici che tecnico-professionali): ciò, tuttavia, a condizione di rendere rimborsabili dal committente (e quindi imponibili per il lavoratore autonomo) le medesime percentuali forfetarie.

Una norma di equità, in tale senso, è stata prevista dall'art. 36, comma 29, lettera a), D.L. n. 223/2006, attraverso la previsione nel comma 5 dell'art. 54 TUIR della disposizione secondo la quale le spese di vitto e alloggio sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.

Con la novità in commento, il riconoscimento della piena deducibilità delle suddette spese non è limitato alla sola fattispecie di "triangolazione" sul committente, essendo previsto che le

stesse possano essere dedotte anche nell'ipotesi in cui siano sostenute direttamente dal professionista, purché addebitate analiticamente al committente.

È inoltre previsto il superamento della disposizione che limita alle sole spese per prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande e di viaggio e trasporto, le spese acquisite direttamente dal committente che non costituiscono compensi in natura per il prestatore d'opera. Nel Jobs Act autonomi **tutte le spese** relative all'esecuzione dell'incarico conferito e **sostenute direttamente dal committente** non costituiscono compensi in natura per il lavoratore autonomo.

Per quanto riguarda la deducibilità in capo al committente delle suddette spese, si osserva che, oltre al presupposto dell'inerenza, è necessario che i documenti fiscali siano intestati al committente e riportino gli estremi del lavoratore autonomo che ha fruito delle prestazioni di servizi.

**Nessuna modifica** è stata apportata al regime di deducibilità delle **spese di rappresentanza** che restano deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

#### Art. 8 - Disposizioni fiscali e sociali

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.